



Direzione centrale risorse umane, amministrazione e bilancio

ACCORDO INTEGRATIVO PER LE PROCEDURE RELATIVE ALLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI PER IL PERSONALE DELL'ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO

Con nota prot. n. DFP-0081603-P- del 22/12/2023 la Presidenza del Consiglio dei Ministri –Dipartimento della Funzione Pubblica, a seguito dell'accertamento congiunto effettuato con il MEF – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, IGOP, previsto dall'art. 40 bis del D.Lgs. 165/01 e s.m.i., ha espresso parere favorevole all'ulteriore corso dell'ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo per le procedure relative alle progressioni economiche orizzontali alle condizioni indicate nella citata nota. Le parti, in considerazione delle osservazioni formulate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri –Dipartimento della Funzione Pubblica e dal MEF – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, IGOP, si incontrano il giorno 27 dicembre 2023, alle ore 12:00, in modalità da remoto tramite la piattaforma Microsoft Teams, per la definitiva sottoscrizione.

È presente per l'Ispettorato nazionale del lavoro il dott. Giuseppe Diana, Direttore della Direzione centrale risorse umane, amministrazione e bilancio.

Sono presenti per le OO.SS.:

FP CGIL: Matteo Ariano, Monica Silvina Potenziani

CISL FP: Michele Cavo

UIL PA: Roberto Grasso

FLP: Antonio Gualtieri

CONFSAL UNSA: Vincenzo Di Biasi

CONFINTESA: //

USB PI: Valeria Santurelli

Svolge i compiti di segreteria la dott.ssa Elisabetta Carboni.

LE PARTI

Visto il d.lgs. 165/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il d.lgs. 150/2009, recante disposizioni per la "ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", in attuazione della l. 4 marzo 2009 n. 15;

Visto il d.lgs. 149/2015, recante "Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale", in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183, istitutivo dell'INL;

Visto in particolare l'art.6, co. 6, lettera b) del d.lgs. 149/2015, che prevede il trasferimento nei ruoli dell'Ispettorato nazionale del lavoro del personale di ruolo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali come individuato nella stessa lettera b);

Visto il D.P.R. 109/2016 Regolamento recante approvazione dello Statuto dell'Ispettorato nazionale del lavoro;

Visto l'art.13 del CCNL Funzioni centrali 2019/2021 del 09.05.2022, in base al quale il sistema di classificazione del personale è articolato in quattro aree, all'interno di ciascuna delle quali sono individuate le famiglie professionali caratterizzate da competenze similari;

Visto l'art.14 del CCNL Funzioni centrali 2019/2021 del 09.05.2022, in base al quale l'attribuzione di "differenziali stipendiali" si configura come progressione economica all'interno dell'area e avviene mediante procedura selettiva di area, secondo modalità e criteri specificati dallo stesso articolo 14 menzionato;

Visto l'accordo del 20.12.2023 con la quale sono state individuate le famiglie professionali all'interno del nuovo sistema di classificazione del personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro

CONCORDANO

Articolo 1

Differenziali stipendiali (Progressioni economiche)

1. L'Ispettorato nazionale del lavoro (di seguito INL) si impegna a bandire procedure selettive interne, relative alle progressioni economiche all'interno delle aree, con decorrenza giuridica ed economica 1° gennaio 2023 per il numero complessivo di 1.070 "differenziali stipendiali", ripartiti in n. 2 per l'Area Operatori, n. 412 per l'Area Assistenti e n. 656 per l'Area Funzionari, sulla base dei criteri di cui all'art. 14 del CCNL Funzioni centrali 2019/2021 del 09.05.2022 e all'art.23, comma 2, del d.lgs. 150/2009 e ss.mm.ii..

Articolo 2

Soggetti destinatari e requisiti di ammissione

1. Salvo i dipendenti di cui al successivo art. 3, possono partecipare alla procedura per l'attribuzione dei "differenziali stipendiali" tutti i dipendenti di ruolo dell'INL, in servizio alla data di scadenza della presentazione della domanda prevista nei bandi delle procedure, con contratto a tempo indeterminato, pieno o parziale, anche se in posizione di comando presso altra pubblica amministrazione, e che alla data del 31.12.2022 abbiano maturato una permanenza nella fascia economica secondo "il sistema di classificazione antecedente al CCNL Comparto Funzioni Centrali 2019/2021" pari ad almeno 1 anno nei ruoli dell'INL (ovvero entrati in servizio/in fascia economica entro il 30.12.2021) e che non abbiano beneficiato nei 2 anni precedenti al 31.12.2022 di progressione economica (ovvero che non abbiano partecipato a progressioni economiche dopo il 31.12.2020).

Articolo 3

Cause di esclusione

1. Non possono partecipare alle progressioni economiche i dipendenti che abbiano avuto, nei 2 anni precedenti al termine di presentazione della domanda relativa alle procedure per l'attribuzione dei differenziali stipendiali, provvedimenti disciplinari, superiori alla multa o, per le fattispecie previste dall'art.43, co. 3 lett. f) (codice disciplinare), al rimprovero scritto come previsto dall'art.14, co.2, lettera a) secondo cpv del CCNL Funzioni Centrali 2019/2021 del 09.05.2022.

Articolo 4

Criteri selettivi per le progressioni economiche

1. L'attribuzione dei "differenziali stipendiali" avviene sulla base delle graduatorie approvate per ciascuna area al termine delle procedure selettive indette, con la decorrenza di cui all'art.1 del presente accordo.,

2. Ai fini della formazione delle graduatorie il punteggio massimo complessivo pari a 100 punti viene calcolato sommando i punteggi ottenuti dalla valorizzazione degli elementi secondo i criteri valutazione di seguito indicati, cui è associato rispettivamente il punteggio massimo conseguibile:

- a) media aritmetica delle ultime tre valutazioni individuali annuali conseguite = max 40 punti;
- b) esperienza professionale maturata = max 40 punti;
- c) titoli di studio = max 20 punti.

3. Al personale che non abbia conseguito progressioni economiche da più di 6 anni è attribuito un punteggio aggiuntivo pari al 3% della somma dei punteggi ottenuti dal candidato con la valorizzazione degli elementi di cui alle lettere b) e c) del precedente comma 2.

Articolo 5

Media delle Valutazioni individuali della performance

1. Sono attribuiti fino ad **un massimo di 40 punti** per la media ottenuta dal dipendente nel triennio 2020 – 2022 nella valutazione della performance individuale in base alle seguenti tre fasce di valutazione e relativi punteggi. Per i dipendenti privi di una valutazione della performance individuale, anche a causa di assenze prolungate dal servizio, saranno considerate le tre valutazioni più recenti, anche non consecutive, relative alle annualità dal 2017 al 2022.

FASCIA DI VALUTAZIONE	Sistema valutazione INL (media punteggio conseguito nella performance individuale)	Sistema valutazione MLPS (media punteggio conseguito nella performance individuale)	PUNTEGGIO
1^ fascia di valutazione	da 90% a 100%	dalla media del 6,00 alla media del 8,00	40
2^ fascia di valutazione	da 70% a 89%	dalla media del 3,00 alla media del 5,99	39
3^ fascia di valutazione	Inferiore al 70%	dalla media del 1,00 alla media del 2,99	38

2. Il personale che non abbia conseguito nel periodo di cui al comma 1 tre valutazioni è collocato nella terza fascia di valutazione.

3. Per il personale che abbia conseguito una valutazione presso altra Amministrazione, la riparametrazione della valutazione verrà acquisita dalla medesima Amministrazione.

Articolo 6

Esperienza professionale maturata

1. Il criterio dell'esperienza professionale mira a valorizzare il maggior grado di competenza progressivamente acquisito dal dipendente durante la sua carriera

2. Il punteggio massimo conseguibile per l'esperienza professionale è **di complessivi 40 punti**. Il punteggio viene attribuito in considerazione dell'anzianità di servizio maturata alla data di scadenza per la presentazione della domanda.

3. Il punteggio complessivo di 40 punti viene attribuito secondo quanto segue:

a) anzianità di servizio nella fascia economica di appartenenza del lavoratore in base al sistema di classificazione antecedente al CCNL 2019/2021 (sistema di classificazione di cui al CCNL 2016- 2018 e al CCNI del 4 agosto 2009), maturata nei ruoli dell'INL e/o del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (max 35 punti) come di seguito specificato:

- 3 punti per ogni anno o frazione pari o superiore a 6 mesi di anzianità maturata per i primi 5 anni nella fascia economica di appartenenza;
- 2,5 punti per ogni anno o frazione pari o superiore a 6 mesi di anzianità maturata negli ulteriori anni

nella fascia economica di appartenenza;

b) anzianità di servizio in fasce economiche o aree inferiori a quella di appartenenza del lavoratore in base al sistema di classificazione antecedente al CCNL 2019/2021 (sistema di classificazione di cui al CCNL 2016-2018 e al CCNI del 4 agosto 2009) maturata nei ruoli dell'INL e/o del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e/o anzianità di servizio maturata nei ruoli di altra Pubblica amministrazione. (max 5 punti), come di seguito specificato:

- 0,50 punti per ogni anno o frazione pari o superiore a 6 mesi di anzianità di servizio;

4. Ai fini di cui sopra si considera un mese intero di anzianità un periodo minimo di 15 giorni di lavoro.

Articolo 7 Titoli di studio

1. Il punteggio massimo conseguibile per la valutazione dei titoli di studio **è di complessivi 20 punti**. Danno luogo a punteggio i titoli di studio ed accademici aventi valore legale, compresi i diplomi universitari di specializzazione *post lauream* di durata biennale, rilasciati da scuole ed istituti, pubblici e paritari, nonché dalle Università legalmente riconosciute, tutti autorizzati e accreditati rispettivamente dal competente Ministero dell'istruzione e del merito e dal Ministero dell'Università e della ricerca. I master universitari di II livello devono avere durata non inferiore a 1500 ore e 60 CFU.

2. Sono altresì valutabili i titoli di studio dichiarati equipollenti ed equivalenti in base all'ordinamento scolastico ed universitario.

3. Sono valutabili, infine, le abilitazioni professionali conseguite previo superamento dell'esame di Stato che consentono l'iscrizione ad albi professionali e l'abilitazione all'insegnamento.

4. I suddetti titoli sono valutati come riportato nel successivo art.8.

Articolo 8 Valutazione dei titoli di studio

1. Il punteggio massimo conseguibile per la valutazione dei titoli di studio è di complessivi 20 punti, di cui 18 punti attribuibili ai sensi della lettera a) dei commi 2-3-4 e 2 punti attribuibili ai sensi della lettera b) dei commi 2-3-4 del presente articolo.

2. Per l'area dei Funzionari:

a) Titolo di studio (max 18 punti)

I punteggi attribuiti a ciascun titolo di studio non sono cumulabili tra loro (si valuta solo il titolo di studio più elevato conseguito):

- Laurea specialistica/magistrale/diploma laurea (vecchio ordinamento) /ciclo unico: 18 punti
- Laurea triennale: 15 punti;
- Diploma quinquennale di scuola secondaria di secondo grado: 13 punti;
- Diploma quadriennale di scuola secondaria di secondo grado: 12 punti;
- Diploma triennale rilasciato da istituto professionale: 10 punti;

b) Titoli di studio tra loro cumulabili, ulteriori rispetto a quelli indicati nella lettera a) (max 2 punti)

- Laurea specialistica/magistrale/diploma laurea (vecchio ordinamento) / ciclo unico: 2 punti;
- Dottorato di ricerca/Abilitazioni/diplomi di specializzazione/master di II livello: 1,5 punti;
- Laurea triennale (ulteriore rispetto a quella presupposta per il conseguimento della laurea specialistica indicata nella lettera a): 1 punto;

3. Per l'area degli Assistenti:

a) Titolo di studio (max 18 punti)

I punteggi attribuiti a ciascun titolo di studio non sono cumulabili tra loro (si valuta solo il titolo di studio più elevato conseguito):

- Diploma quinquennale di scuola secondaria di secondo grado: 18 punti
- Diploma quadriennale di scuola secondaria di secondo grado: 17 punti

- Diploma triennale rilasciato da istituto professionale: 16 punti
- Diploma di scuola secondaria di I grado 15 punti

b) Titoli di studio tra loro cumulabili, ulteriori rispetto a quelli indicati nella lettera a) (max 2 punti)

- Laurea specialistica/magistrale/diploma laurea (vecchio ordinamento) /ciclo unico: 2 punti;
- Dottorato di ricerca/Abilitazioni/diplomi di specializzazione/master di II livello: 1,5 punti;
- Laurea triennale: 1 punto;
- Ulteriore diploma di scuola secondaria di secondo grado: 0,5 punti.

4. Per l'area degli Operatori:

a) Titolo di studio (max 18 punti)

I punteggi attribuiti a ciascun titolo di studio non sono cumulabili tra loro (si valuta solo il titolo di studio più elevato conseguito):

- Diploma quadriennale di scuola secondaria di secondo grado: 18 punti
- Diploma triennale rilasciato da istituto professionale: 17 punti
- Diploma di scuola secondaria di primo grado: 15 punti

b) Titoli di studio tra loro cumulabili, ulteriori rispetto a quelli indicati nella lettera a) (max 2 punti)

- Laurea specialistica/magistrale/diploma laurea (vecchio ordinamento) /ciclo unico: 2 punti;
- Dottorato di ricerca/Abilitazioni/diplomi di specializzazione/master di II livello: 1,5 punti;
- Laurea triennale: 1 punto;
- Ulteriore diploma di scuola secondaria di secondo grado: 0,5 punti.

Articolo 9

Criteria di priorità nelle graduatorie

1. Qualora nella graduatoria si determini una parità di punteggio, l'attribuzione del differenziale stipendiale è riconosciuto in base ai sottoindicati criteri, applicati secondo il seguente ordine di priorità:

- 1) maggiore esperienza professionale maturata nella fascia economica di appartenenza;
- 2) Votazione più elevata nel caso di titolo di studio appartenente allo stesso ciclo di istruzione ovvero possesso del titolo di studio più elevato tra quelli di cui alla lettera a) dei commi 2, 3 e 4 del precedente articolo 8 in funzione dell'area di appartenenza;
- 3) Media più elevata delle valutazioni della performance individuale annuale riferite al triennio 2020-2022;

Articolo 10

Oneri economici

1. L'onere economico delle procedure selettive è di seguito rappresentato in base al valore dei differenziali stipendiali di cui alla Tabella 1 allegata al CCNL 2019-2021.

AREE DI INQUADRAMENTO	N. DIFFERENZIALI STIPENDIALI DA ATTRIBUIRE	DIFFERENZIALE STIPENDIALE	TOTALE LORDO DIPENDENTE
Funzionari	656	2.250	1.476.000
Assistenti	412	1.250	515.000
Operatori	2	800	1.600
TOTALE	1.070		1.992.600

2. Ai sensi dell'art. 49, comma 2, del CCNL comparto Funzioni centrali 2019-2021 l'onere (al lordo amministrazione) delle procedure, calcolato in 2.757.359,88 euro, grava sulle risorse stabili del Fondo risorse decentrate disponibili per l'anno 2023.

Ai fini di cui al comma 2, si precisa che le risorse stabili consolidate all'anno 2021, come risulta dal CCNI FRD 2021 sottoscritto definitivamente in data 6 dicembre 2022 sono pari a € 15.029.116,07, alle quali sono stati detratti i costi per le progressioni orizzontali in pagamento dal 1.01.2021 pari ad € 4.907.876,75 e i costi delle PO pari a € 870.160,00 riconosciute in base al D.D. di organizzazione n. 48 del 22 luglio 2020. Tali importi devono essere ulteriormente integrati con le risorse riferibili agli anni 2022/2023.

Le parti concordano che ai fini della sottoscrizione del presente accordo a fianco della sigla sindacale verrà apposta la dicitura "FIRMATO" oppure "NON FIRMATO" in relazione alla manifestazione di volontà espressa nella presente riunione.

Roma, 27.12.2023

Per l'Amministrazione

Il Direttore centrale

Giuseppe DIANA

Per le OO.SS.

FP CGIL: Firmato

CISL FP: Firmato

UIL PA: Firmato

FLP: Firmato

CONFINTESA FP: //

CONFSAL UNSA: Firmato

USB PI: Non firmato